

(N. 1079-A)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(D I F E S A)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1950

Comunicata alla Presidenza il 15 giugno 1950

Delega al Governo per la soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai corpi militarmente organizzati, la regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio, nonchè la revisione del trattamento economico accessorio.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene sottoposto all'approvazione del Senato ha lo scopo di autorizzare il Governo a provvedere alla soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai corpi militarmente organizzati, ad una nuova regolamentazione delle mense obbligatorie di servizio nonchè alla revisione del trattamento economico accessorio.

Il decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito, con emendamenti, nella legge 10 maggio 1943, n. 507, che detta norme sul trattamento economico di guerra, estese la concessione della razione viveri gratuita, già prevista dagli ordinamenti del tempo di pace per il personale di truppa e per alcune categorie di ufficiali e sottufficiali in particolari destinazioni di servizio, a tutti i militari appartenenti a reparti mobilitati; e pochè, dopo l'8

settembre 1943, la mobilitazione fu estesa a tutto il territorio nazionale, la concessione della razione viveri acquistò carattere di generalità.

Terminate le operazioni belliche, mentre con decreto legislativo 7 settembre 1945, numero 529, furono revocati i bandi relativi alla dichiarazione delle zone di operazioni, con altro provvedimento quasi contemporaneo (decreto legislativo 9 settembre 1945, n. 574) venne, tra l'altro, conservata la concessione della razione viveri.

Invero, se per molteplici ragioni non era pensabile che potesse ulteriormente prolungarsi il regime di guerra, non era d'altra parte assolutamente possibile, data la particolare situazione del momento, disporre l'improvvisa completa cessazione del trattamento economico di guerra.

In occasione, però, delle provvidenze adottate per tutti i dipendenti statali con decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, fu stabilito che l'indennità di carovita, istituita per mettere il personale statale in condizioni di fronteggiare il maggior costo della vita, venisse ridotta per coloro che fruivano di razione viveri (è da notare che ai militari si erano aggiunti gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate).

Decurtazioni vennero anche stabilite per il premio di presenza e per l'indennità di caropane successivamente istituiti.

Con l'avvenuta stabilizzazione del mercato alimentare e con il riassetto dei reparti delle Forze Armate si è sentita la necessità di riordinare la materia.

A tale riordinamento il Governo intende procedere sopprimendo in primo luogo la razione viveri individuale, in modo da eliminare le ingenti spese generali connesse alla sua distribuzione.

La razione viveri verrebbe conservata per la truppa e per le mense obbligatorie di servizio.

È necessario tuttavia procedere anche ad un riordinamento delle norme che disciplinano l'ordinamento di tali mense e le condizioni per l'ammissione alle stesse, onde adeguarle alle attuali esigenze.

Si tratta, in linea di massima, delle mense funzionanti o da istituire in località o destinazioni di servizio nelle quali è indispensabile che il personale militare e civile ivi destinato permanga per buona parte o addirittura per l'intera giornata (navi, aeroporti, reparti alle manovre, ecc.).

Poichè la soppressione della razione viveri comporta, nella generalità dei casi, una diminuzione del trattamento economico complessivo, occorre rivedere contemporaneamente la misura delle competenze accessorie. E tale revisione si impone anche per eliminare alcune disparità di trattamento verificatesi in seguito ai miglioramenti economici recentemente concessi ai dipendenti civili dello Stato. Di qui la necessità che il provvedimento da emanare in materia abbia effetto dal 1° luglio 1949, data di decorrenza dei predetti miglioramenti economici.

Per poter provvedere a quanto sopra, il Governo chiede una delega legislativa, che si ritiene opportuno venga concessa per i motivi esaurientemente esposti nella relazione ministeriale.

Il Senato dovrà, naturalmente, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, stabilire i criteri direttivi e i limiti sui quali dovrà essere esercitata la delega.

Tali criteri direttivi e limiti sono indicati nel disegno di legge in esame e non abbisognano di particolare illustrazione.

GASPAROTTO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Governo è delegato a provvedere, con effetto dal 1° luglio 1949, ed entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei criteri, principi e limiti indicati negli articoli successivi, alla soppressione della razione viveri in natura, in contanti od a sistema misto, comprensiva di tabacchi, fiammiferi e sapone della quale fruisce individualmente il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè dei corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate.

Art. 2.

Dalla soppressione della razione viveri verranno esclusi i militari di truppa dell'Esercito — eccettuati quelli dell'Arma dei Carabinieri — della Marina e dell'Aeronautica, nonchè gli allievi carabinieri e gli allievi degli altri corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze armate. Saranno conservate e disciplinate le attuali mense obbligatorie di servizio, per la partecipazione delle categorie di personale militare e civile che vi hanno diritto a norma delle leggi in vigore e verrà regolata la istituzione di nuove mense obbligatorie di servizio.

Art. 3.

In conseguenza della soppressione della razione viveri di cui al precedente articolo 1 e con ef-

fetto dalla data in esso indicata cessano le limitazioni per la corresponsione della indennità di carovita, del premio di presenza e della indennità di caropane, previste rispettivamente, dall'art. 2 del decreto-legge luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, dall'art. 10 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e dall'art. 2 — primo comma — del decreto-legge 6 maggio 1947, n. 433.

Nei limiti della spesa attualmente stanziata nel bilancio dello Stato per la corresponsione della razione viveri individuale e di un maggiore onere di lire milleottocento milioni annui sarà provveduto, a decorrere dal 1° luglio 1949, a una revisione del trattamento economico accessorio attualmente fruito dagli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè dagli appartenenti con qualsiasi grado, esclusi gli allievi, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo delle guardie di finanza e agli altri corpi militarmente organizzati che fanno parte delle Forze armate.

Art. 4.

I mezzi di copertura della maggiore spesa prevista nell'articolo precedente saranno indicati nella legge delegata.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.